

## **SAGGIO:**

**La generativa (complessa ed articolata) “convivenza” professionale e di servizio istituzionale tra il Dirigente scolastico ed il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, nel sistema scolastico nazionale:**

*- per una discussione essenziale sui raffronti di distinzione e sulle correlazioni funzionali tra il profilo professionale d'area del Direttore dei servizi generali ed amministrativi e le competenze del “Funzionario” Dirigente Scolastico, nella prospettiva di una legittimabile e produttiva gestione dell'istituzione scolastica autonoma””” =*

di

**GIANFRANCO PURPI**

---

**1:** Alle enunciazioni del “””Piano annuale delle attività scolastiche del personale ATA e di segreteria””” ed alle sue diverse fasi di adozione,attuazione e realizzazione operativa; debbono sempre risultare presupposti chiaramente i profili di ruolo/di area professionale e quindi le correlate attribuzioni/competenze istituzionali e le conseguenti funzioni di servizio,che il contestuale ordinamento giuridico vigente viene,rispettivamente,ad assegnare al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei servizi generali ed Amministrativi.

Ciò, dato che ogni istituzione scolastica autonoma può funzionare con piena proficua sinergia di prassi,approcci ed interventi dei suoi diversi attori comunque impegnati nella gestione istituzionale dei settori e dei servizi amministrativi; nella misura in cui tutti abbiano sempre (preliminarmente ed in itinere) lucida consapevolezza delle convergenti e coniugantesi ,ancorchè distinte e differenziate, identità di profilo professionale e di servizio operativo del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

In questo senso, veniamo a tracciare al riguardo una breve essenziale disamina sui diversi tratti di tali identità di profilo, descrivendola nei seguenti punti di enunciazione normativa e di conseguente rappresentazione esplicativa (enunciazioni,queste, che cercheremo di produrre discorsivamente fondate e legittimate,così, in ragione di una analisi rigorosamente condotta attraverso un costante preciso richiamo/raffronto filologico delle diverse essenziali fonti di diritto).

**2: Preliminarmente richiamiamo all'attenzione del lettore (non riportandoli,poiché di ovvia acquisizione di formazione) i noti:**

*-§: profilo istituzionale di area,di ruolo e di funzioni,normativamente emergente, del Dirigente Scolastico e della sua attuale identità di Dirigenza, in particolare come si può ricavare dall'art.25 contestuale del D.Lgs n.165/2001;*

*-§: profilo istituzionale di area, di ruolo e di funzioni, normativamente emergente, del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ATA, così come tale profilo viene previsto e configurato dai vigenti applicabili istituti contrattuali e dalla correlata normativa giuridica di riferimento.*

### **3: Premesso quanto sopra, si dovrebbe chiaramente ricavare che:**

**#: Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi**, dunque, anche ai sensi di detto CCNL 24/07/2003, sovrintende non già alla gestione del personale e delle risorse; ma esercita competenze e funzioni relative al “sovrintendere” con “autonomia operativa” in ordine a tempi/modi/forme e prassi/compiti di utilizzo (per ciò stesso, di natura “operativa”) che debbono risultare assegnati al personale ATA dipendente al fine di assicurare lo svolgersi dei servizi amministrativi e generali (in quanto tali) dell’istituzione scolastica; atteso conseguentemente che esso Direttore ha assegnate competenze/attribuzioni e funzioni di servizio che si risolvono altresì nel “”coordinare”” ed “”organizzare””; oltrechè, ovviamente, nel “”coadiuvare”” del caso **richiesto** in itinere dal dirigente scolastico.

Soltanto in ragione di questi presupposti giuridici fondanti e quindi soltanto nella conseguente prospettiva operativa così profilata dalla normativa di riferimento, esso Direttore “”...(...)...organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario...(...)...”” .

#### **Ciò, dunque:**

**§: atteso che** il risultare alle “dirette dipendenze” dello stesso Direttore (di esso personale ATA) - risultando già normativamente assegnata (per legge) la gestione istituzionale e giuridica dello stesso personale ATA al Dirigente Scolastico- non può che porsi e configurarsi (in quanto sottostare agli ordini di servizio) soltanto in ragione del suo risultare peculiarmente (in prospettiva specifica di prassi funzionale ed operativa):

- finalizzato all’esercizio (da parte di esso Direttore) di tutte le diverse competenze/attribuzioni di profilo in ordine al sovrintendere ed all’organizzare i servizi generali ed amministrativi contabili;

- quindi risolvendosi nel definire, da parte del Direttore stesso (soltanto in prospettiva di realizzazione “operativa”, a seguito del loro promanare da “autonomia operativa” di quest’ultimo) tempi/modi/forme e prassi/compiti di utilizzo e di servizio operativo dello stesso personale ATA;

- dunque, determinato direttivamente in riferimento al solo “”...(...)... cura ...(re, da parte dello stesso Direttore:n.d.r.)...l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti...(...)...”” ;

- §: **atteso, quindi, che** questo risultare alle “dirette dipendenze” del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, di esso personale ATA, può essere programmato, gestito e realizzato (dallo stesso Direttore) soltanto in ragione delle direttive del Dirigente Scolastico relative alla determinazione (da parte di quest’ultimo) di tempi/modi/forme e provvedimenti tutti relativi alla “gestione del personale e delle risorse” dell’istituzione scolastica (gestione, questa, come detto, assegnata tutta alle competenze/attribuzioni di esso Capo d’Istituto);

-§: atteso, così, che questo “risultare alle dirette dipendenze” (stanti alla lettera della norma) prende operativamente corpo e rinviene quindi legittimità e ragion d’essere istituzionale del suo svolgersi, a seguito di un preliminare **ORIGINARIO/GENERATIVO** “porre” del personale ATA in questione alle “dirette dipendenze” dello stesso Direttore, determinato da ogni provvedimento e da ogni direttiva di “gestione del personale e delle risorse” precisamente assegnati alle competenze/attribuzioni di ruolo del Dirigente Scolastico;

ciò, alla luce di quanto sopra; risultando, peraltro, evidente che il “porre” un dato personale in servizio, come il personale ATA, alle dipendenze di un dato soggetto istituzionale come il Direttore dei servizi generali ed amministrativi; non può che promanare ed essere posto in essere da eventuale correlata **PRELIMINARE GENERATIVA** determinazione di **ADEGUATO** provvedimento di gestione del personale ATA (determinazione di provvedimento, questa, prodotta ed indirizzata a priori da un dato funzionario con qualifica dirigenziale, quindi gerarchicamente superiore e così titolare istituzionale di potere decisorio/di autorità “soprastanti”);

**4:** Si consideri, conseguentemente, che il Dirigente Scolastico rinviene, a sua volta, potere decisorio e legittimità normativa riguardo quanto sopra profilato, proprio in ragione del suo risultare, per legge, funzionario istituzionale, con qualifica dirigenziale:

-§: **a cui** “... (...)...spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale... (...)...” (art.25 del D.Lgs. 165/2001; cit.);

-§: **che ha titolo esclusivo ad impartire direttive in ragione applicativa delle quali soltanto il Direttore dei servizi generali ed amministrativi** “... (...)...sovrintende...e...organizza autonomamente l’attività del personale ATA” (CCNL 24/07/2003 / Tabella A-Area D; cit.);

-§: **che** “... (...)...assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio... (...)...” (art.25 del D.Lgs. 165/2001; cit.);

-§: **a cui** “... (...)...nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano (...) (...)... autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane... (...)...” (idem);

-§: **che** “... (...)... in particolare, (...) (...)... organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali... (...)...” (idem).

-§: **a cui** “... (...)...all’inizio dell’anno scolastico il direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo” (CCNL 24/07/2003/art.52);

-§: **che** “”...(...)...**adotta il piano delle attività...(...)...verificatane la congruenza** rispetto al POF...(...)...””; e quindi, atteso, conseguentemente, che “”...(...)...la puntuale attuazione dello stesso è affidata al direttore dei servizi generali ed amministrativi...(...)...” soltanto a seguito di tale atto dirigenziale di adozione (CCNL 24/07/2003 – art.52).

**Diversamente**, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi risulta giuridicamente investito del rango di funzionario delegato e quindi viene così preposto alle competenze/attribuzioni ed alle relative responsabilità contestuali piene, per quanto concerne il suo risultare istituzionalmente dipendente dell’Amministrazione Scolastica che, altresì, per la legge, **“”è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili””**.

Ciò, atteso peraltro che la normativa giuridica viene ad assegnare anche ogni titolarità di profilo ed ogni conseguente competenza/attribuzione di funzione istituzionale, ad esso Direttore, pure in ordine **“”all’attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili””**; e quindi, per questo, in ragione di ogni **“”responsabilità diretta””** ricorrente consequenziale, del caso.

(Tutte le enunciazioni virgolettate di questo segmento di disamina, escluse quelle esplicitamente richiamate dal D.Lgs.n.165/2001 e dall’art.52 del CCNL 24/07/2003, sono ricavate testualmente dalle norme giuridiche della Tabella A/Area D di tale Contratto).

**5: In definitiva, sembra chiaro che, sia pur in un panorama di vita scolastica quotidiana da vivere sempre all’insegna della più costruttiva/produttiva convergenza ed interdipendenza di prassi ed approcci istituzionali (quindi all’insegna del loro più armonico sinergismo operativo, deontologico/professionale e relazionale) :**

*-§: il profilo istituzionale di area, di ruolo e di funzioni, normativamente emergente, del Dirigente Scolastico e della sua attuale identità di Dirigenza, in particolare come si può ricavare dall’art.25 contestuale del D.Lgs n.165/2001; si colloca sostanzialmente e strutturalmente nell’orizzonte giuridico della “Dirigenzialità”;*

*-§: il profilo istituzionale di area, di ruolo e di funzioni, normativamente emergente, del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ATA, così come tale profilo viene previsto e configurato dai vigenti applicabili istituti contrattuali e dalla correlata normativa giuridica di riferimento; si colloca sostanzialmente e strutturalmente nell’orizzonte giuridico della “Direttività/dei/servizi ”.*

**Gianfranco Purpi**